



Associazione "FareAmbiente Reggio Calabria, Taurianova, Melicuccà ODV"

*Organizzazione di Volontariato costituita ai sensi del Codice civile e
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.*

Esente da bollo e tasse di concessione governative ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017

STATUTO

Art. 1 - Forma Giuridica

"Fare Ambiente Reggio Calabria, Taurianova e Melicuccà ODV", con sede legale in Via Seconda Circonvallazione n.45 89129, Taurianova (RC), quale organo periferico - Laboratorio Verde del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente è liberamente costituita tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura. "Fare Ambiente Reggio Calabria, Taurianova e Melicuccà ODV" assume la qualificazione di Organizzazione di Volontariato, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

"Fare Ambiente Reggio Calabria, Taurianova e Melicuccà ODV" opera nel territorio della Regione Calabria e, con le estensioni previste dalle norme specifiche del settore anche in tutto il territorio nazionale.

"Fare Ambiente - Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata Fare Ambiente M.E.E.) dispone di un proprio contrassegno rappresentato da una tartaruga con i colori giallo azzurro, bianco e verde. La proprietà del contrassegno, con tutte le varianti possibili è di proprietà del Prof. Vincenzo Pepe, fondatore del Movimento Ecologista ed il suo uso è concesso per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Obiettivi

"Fare Ambiente Reggio Calabria, Taurianova e Melicuccà ODV", costituita a tempo indeterminato, gode di autonomia gestionale ed economica, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio di competenza, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs 117/2017;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 3 D.Lgs 117/2017;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Azioni

Le attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, e le altre attività secondarie o strumentali, verranno perseguite dall'associazione attraverso le seguenti azioni:

- a) promozione ed organizzazione in proprio o in collaborazione con terzi di convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche nonché incontri, corsi di formazione e di specializzazione, di qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;
- b) progettazione, promozione, finanziamento di attività di ricerca e di studio sulle tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche;
- c) produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo anche per la gestione delle attività di carattere sociale, culturale ed economico coerenti con gli obiettivi associativi, anche in collaborazione con enti locali, luoghi di lavoro, istituti ed università;
- d) produzione e vendita di stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivo ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- e) espletamento di ogni attività contrattuale di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi;
- f) stipula con Enti pubblici e privati contratti e convenzioni per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle legge e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna e delle flora selvatica, della protezione degli animali, del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali e marine protette, con particolare attenzione alle forme di inquinamento dell'ambiente urbano, dell'aria, del suolo e delle acque, all'attività anti-piromane e antincendio boschivo, servendosi di apposite guardie giurate ecozoofile volontarie con interventi sulla sicurezza in genere, sul disagio sociale, sulla viabilità e nelle attività di ordine e sicurezza pubblica ove richiesto dalle Autorità, anche locali, di Pubblica Sicurezza;
- g) formazione e svolgimento di attività nel settore della vigilanza ecozoofila e delle attività di formazione, prevenzione ed intervento correlate all'ambito della Protezione Civile;
- h) costituzione di nuclei specifici per il monitoraggio, previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi, di soccorso sanitario, marittimo, fluviale, speleologico ed alpino, di nuclei cinofili per la ricerca ed il soccorso, di antincendio boschivo e la vigilanza ittico/venatoria/zoofila ed ambientale, le comunicazioni radio, il rilevamento dati meteo ambientali, il rilevamento aereo, il monitoraggio, la gestione di Centri Operativi Comunali (COC), Centri Operativi Misti (COM), e Centri Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura competente per territorio;
- i) proposizione agli Enti pubblici ai sensi del T.U.L.P.S. e delle leggi generali e locali, la nomina delle proprie Guardie Ecologiche, Zoofile, Ittiche, Venatorie, Ambientali, ai fini della tutela del patrimonio zootecnico ed ambientale, che assumeranno la denominazione omnicomprensiva di Guardie Ecozoofile - Polizia Ecozoofila;
- j) avvalersi di eventuali mezzi e/o strumenti, propri o messi a disposizione dagli Enti convenzionati e non o da privati, per il perseguimento dei fini statuari;
- k) gestione per conto di Enti o società pubbliche o private di beni o materiali destinati in beneficenza per l'alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale dei Laboratori, o attività destinate alla raccolta fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all'attività operativa dell'Associazione, altresì potrà effettuare le medesime attività ai fini di Protezione Civile, quindi destinando la raccolta a progetti specifici;

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

- l) gestione di beni mobili ed immobili di proprietà di Enti pubblici, di privati, di Enti locali e/o di opere pie, confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità ed alla produttività sociale dei beni assegnati e le cui attività siano previste e determinate nelle convenzioni di affidamento;
- m) attuazione di ogni forma di controllo sul rispetto delle normative ambientali comunitarie, nazionali e regionali nonché delle norme e delle convenzioni internazionali;
- n) gestione di aree naturali protette, sia marine che terrestri, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti;
- o) promozione di progetti, programmi e convenzioni nazionali, comunitarie ed internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;
- p) svolgimento delle attività del Servizio Civile Nazionale in base alle normative vigenti in materia;
- q) tutela e valorizzazione della fauna e della flora terrestre e marittima, in particolare modo delle specie deboli ed in via di estinzione.

Art. 4 – Settori dell'associazione

Per il perseguimento degli scopi statuari e l'esecuzione di specifiche attività, l'Organo di amministrazione può istituire vari settori dell'associazione e nominare i rispettivi Responsabili. I settori sono i rami operativi dell'associazione sul territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione, godono di autonomia operativa. Sotto il profilo gestionale, economico ed amministrativo dipendono dall'associazione.

Art. 5 -Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiori degli anni 16 e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda di adesione secondo il modello predisposto dall'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di adesione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di adesione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti art. 8 del presente Statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

L'adesione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, nonché dei Regolamenti adottati dall'Organo di amministrazione, e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- Essere informati sulle attività dell'associazione;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in attività di volontariato;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- Non svolgere attività professionali o ricreative in contrasto con gli scopi statuari e le finalità istituzionali di Fare Ambiente M.E.E.

Art. 7 - Diritto di voto ed eleggibilità degli associati

Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea.

Tutti gli associati persone fisiche maggiorenni, iscritti nel libro degli associati da almeno 2 anni senza soluzione di continuità, possono essere eletti negli organismi direttivi dell'associazione, fermo restando l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il mancato rinnovo dell'adesione annuale comporta decadimento automatico dallo status di associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa o altre quote stabilite dagli Organi associativi non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

Art. 9 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Il Presidente.

Art. 10 - Assemblea degli associati

La convocazione dell'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente o dal Segretario a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet dell'associazione ovvero con qualsiasi mezzo, anche tecnologico, che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, o mediante avviso nell'albo pretorio dell'associazione. L'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, deve essere ricevuto dai soci almeno quindici giorni prima della data fissata. Ogni associato, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto ferme restando le eventuali deleghe ricevute.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi associativi;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
- Approva le mozioni da sottoporre all'Esecutivo Nazionale di Fare Ambiente M.E.E.;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su delega. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 – L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Sovrintendere i rapporti con altre organizzazioni e con gli organi istituzionali degli Enti locali;
- Accettare e destinare le donazioni, eredità, lasciti ed altre sopravvenienze attive;
- Deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni mobili, immobili e di partecipazioni in società od Enti.

L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove amministratori, associati dell'organizzazione, eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano per iscritto e motivatamente almeno cinque membri dell'Organo stesso. Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza composta dalla metà più uno. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organo di amministrazione è responsabile, nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Presidente, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine dell'Organizzazione, ne stabilisce la missione, il programma, nonché le scelte politico organizzative.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 -Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente:

- Nomina il Vicepresidente, il Segretario e propone la nomina all'Organo di amministrazione dei responsabili per la gestione delle attività di specifici settori dell'associazione;
- Conferisce deleghe funzionali ai membri dell'Organo di amministrazione;

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

- Convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta;
- Propone ed esegue la strategia di Fare Ambiente M.E.E. per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- Assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo i dettami statutari;
- Assicura la migliore gestione del patrimonio associativo, delle risorse umane, e dell'immagine dell'associazione secondo le direttive dell'Esecutivo Nazionale e dell'Organo di amministrazione;
- Svolge attività di tesorerie e di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dagli associati.

Art. 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri dell'Organo di amministrazione, e ne assegna deleghe ed incarichi, al massimo nel numero di tre. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente può, in caso di decadenza del Presidente, assumere le funzioni limitatamente alla ordinaria amministrazione ed alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente, anche al di fuori dell'Organo di amministrazione. Egli può essere rinominato. Il Segretario è al vertice della struttura organizzativa ed amministrativa dell'associazione e svolge le funzioni di direttore generale, nonché compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'associazione, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti.

Spetta al Segretario:

- Partecipare, redigere e controfirmare i verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- Coordinare l'attività amministrativa fra i diversi settori dell'associazione;
- Diramare gli avvisi per le convocazioni fissate dal Presidente;
- Eseguire qualsiasi ulteriore attività che gli venga delegata dal Presidente o dall'Organo di amministrazione;

Art. 15 - Responsabili di settore

Il Responsabile di settore è designato dall'Organo di amministrazione e svolge attività di esecuzione delle politiche istituzionali ed attuative dei programmi operativi con le modalità e nel rispetto dei parametri e delle procedure previste dal presente Statuto e dai regolamenti di settore. Gode di autonomia gestionale nell'esecuzione delle attività proprie del settore di appartenenza. Dura in carica il tempo previsto nell'atto di nomina e può essere rinnovato o rimosso secondo quanto previsto dal Regolamento di settore.

Art. 16 - Operatori Volontari

Per il raggiungimento dei fini statutari, i settori dell'associazione si avvalgono di operatori volontari. Gli operatori volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per l'esecuzione delle attività istituzionali (protezione civile, vigilanza ecozoofila, randagismo, promozione ed informazione) svolte a supporto dei principi e dei valori istituzionali dell'Organizzazione.

Allegato "A" dell'Atto Costitutivo

Gli operatori volontari seguono appositi corsi di formazione, se previsti per legge, statuto o regolamento, per la specifica attività da svolgere ed operano secondo le modalità previste nei regolamenti di settore. Gli operatori volontari, oltre la quota sociale di associato, devono versare annualmente la quota gestione operatori stabilita dall'Organo di amministrazione.

I volontari svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 - Sostenitori

L'associazione può avere come sostenitori persone fisiche, enti del terzo settore, Istituzioni pubbliche o private o altri soggetti giuridici che intendano contribuire, sotto qualsiasi forma, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto pur rimanendo estranei alla compagine sociale.

Art. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dandone preventiva comunicazione scritta al Segretario, almeno 10 giorni prima della data in cui si intende esercitare tale diritto.

Art. 20 - Risorse

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote dei soci, donazioni, lasciti, eredità, beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- Proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse alle attività istituzionali;
- Contributi dell'Ente comunale, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;